

(N. 889)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151,
concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi
presso il Comitato interministeriale dei prezzi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente decreto-legge ha lo scopo sostanziale di disporre la conferma, sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi, degli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e che al 31 dicembre 1979 abbiano completato il periodo massimo (tre anni) previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, siccome modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Si tratta di 28 unità di personale, individuate in base alle seguenti caratteristiche di stato:

1) hanno completato, tra il 31 dicembre 1978 ed il 31 dicembre 1979, il periodo

massimo di durata (tre anni) dell'incarico, previsto dalle citate disposizioni dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) non sono attualmente destinatarie della proroga disposta, sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi, dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito nella legge 24 febbraio 1979, n. 60, perchè tale proroga si applica (secondo comma dell'articolo 3) « esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1978, hanno completato o superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme »; al contrario, il personale in questione ha completato il periodo triennale

tra il 31 dicembre 1978 ed il 31 dicembre 1979, pur essendo ovviamente già in servizio al momento della pubblicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, e della relativa conversione in legge;

3) non sono state inquadrate nell'ambito del personale non di ruolo, giusta la previsione dell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, perchè l'Amministrazione preferì attendere la conversione del decreto, conversione poi non avvenuta;

4) la proroga dell'incarico non è contemplata — come ha osservato la Corte dei conti — nè dalla legge 13 agosto 1979, n. 374, che ha sanato gli effetti « derivanti dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 », nè dalla successiva legge 6 dicembre 1979, n. 610, che ha prorogato l'effetto della legge n. 374, sino al 29 febbraio 1980.

Si era perciò provveduto, con i decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659, e 29 febbraio 1980, n. 37, a prorogare l'incarico del detto personale, che altrimenti avrebbe dovuto essere licenziato al 31 dicembre 1979, non avendo titolo a restare in servizio nè ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito con legge 24 febbraio 1979, n. 60, nè ai sensi del decreto-legge 29 mag-

gio 1979, n. 163, e delle leggi 13 agosto 1979, n. 374, e 7 dicembre 1979, n. 610.

Occorre ora, attesa la mancata conversione nei termini dei citati decreti-legge, provvedere a che, senza soluzione di continuità, sia prorogato l'incarico di detto personale, altrimenti da licenziare.

A tale esigenza è inteso il decreto-legge di cui si chiede la conversione che sopprime il summenzionato secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito dalla legge 24 febbraio 1979, n. 60, in modo da eliminare ogni limitazione temporale nell'applicazione dei benefici in parola, limitazione, per altro, di dubbia equità in presenza di personale munito dello stesso *status*.

In proposito, deve essere considerato, insieme all'interesse dell'Amministrazione di non privarsi di elementi ormai esperti nell'analisi dei costi, l'aspettativa « di fatto » degli interessati a permanere in servizio sino all'approvazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge (atto Senato n. 813) che prevede il loro inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo. Tutto ciò ha richiesto l'emanazione del decreto-legge urgente, che tale costanza di rapporto di servizio assicurasse in deroga alle norme vigenti, che costringono, invece, all'allontanamento dal servizio di personale come si è detto indispensabile.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659, e 29 febbraio 1980, n. 37, concernenti la durata dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere la proroga della scadenza di tale incarico, già prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito nella legge 24 febbraio 1979, n. 60, al fine di assicurare il funzionamento del predetto Comitato, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1979, n. 60.

Art. 2.

La disposizione del presente decreto-legge sostituisce quelle del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 37, ed ha effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1979, n. 659, e 29 febbraio 1980, n. 37.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO